

Cass. civ. Sez. III, 09/05/1994, n. 4488

Fatto Diritto P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Ezio ROMAGNOLI Presidente

" Matteo CAMPANILE Consigliere

" Ugo DE ALOYSIO "

" Glauco CAMUTO "

" Gaetano NICASTRO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FERRANTI MARIA ANGELA, elett.te dom.ta in Roma, via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'avv. Arturo Alfieri, che la rapp.ta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Giacomo vettori, per mandato a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

CESARETTI EMANUELA, PROVINCIA DI ANCONA.

Intimati

Visto il ricorso avverso l'ordinanza del Pretore di Ancona del 22.11.1990 (R.G. n. 946/90);

udito il cons. relatore dott. Gaetano Nicastro, nella pubblica udienza del 24.1.1994;

Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lugaro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 23 maggio 1990 Ferranti Maria Angela sottoponeva a pignoramento la quota disponibile dello stipendio dovuto dall'amministrazione Provinciale di Ancona alla dipendente Cesaretti Emanuela, in forza dell'atto di precetto notificato il 18 maggio precedente, per la somma di L. 12.285.556. All'udienza fissata la Ferranti depositava ricorso per intervento per un ulteriore credito di L. 7.398.890.

Il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale dichiarava che la Cesaretti, quale dipendente della stessa, percepiva una retribuzione netta mensile di L. 1.234.945, cui andavano aggiunte L. 110.000 per assegni familiari, sulla quale gravava una cessione volontaria notificata in epoca anteriore al pignoramento. Sulla richiesta dell'esecutante, con ordinanza del 31 luglio successivo, il Pretore le assegnava il quinto della retribuzione netta mensile della Cesaretti, con inizio dalla cessazione della precedente cessione, in pagamento del credito di L. 20.238.988.

Avverso l'ordinanza la Ferranti proponeva opposizione con ricorso depositato il 6 agosto 1990, chiedendo che, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ne venisse ordinata l'illegittimità e che le venisse assegnata la quota mensile di un quinto dello stipendio dalla data del pignoramento al saldo, ovvero, nella denegata ipotesi di opponibilità della intervenuta cessione, la quota pignorabile.

All'udienza di comparizione, nella quale interveniva il solo procuratore dell'opponente, il Pretore si riservava. Con ordinanza del 22.11.1990 quindi, sciogliendo la riserva, ritenuto che l'art. 68 d.p.r. 15.1.1950, n. 180, fa salvi i limiti posti dal precedente art. 2 e che il credito azionato non rientrava fra quelli che consentissero la dilatazione della quota pignorabile sino alla metà, a parziale modifica della precedente ordinanza assegnava alla Ferranti "la somma mensile pari a 1/5 della differenza fra la retribuzione e ogni altra indennità al di della notifica dell'atto di

pignoramento e quelle al di là della cessione volontaria dello stipendio a far data dal 23/5/90; ed inoltre l'intera quota della retribuzione netta del debitore o nella ridotta percentuale in ipotesi di altre contestuali esecuzioni e così di ogni altra indennità a far data dalla cessione del precedente vincolo sino al saldo e salvo anticipate esazioni", confermando, "per il resto, la ordinanza 6/7/90". Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Ferranti, affidandosi ad un unico motivo. Né la Cesaretti, né l'Amministrazione Provinciale hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. - La ricorrente sottolinea, anzitutto, l'impugnabilità del provvedimento, malgrado la forma dell'ordinanza adottata, in quanto avente natura sostanziale di sentenza, forma con la quale, del resto, il pretore avrebbe dovuto giudicare sull'opposizione agli atti esecutivi. Denuncia quindi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 68 del D.P.R. del 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione all'art. 545 del c.p.c.

Premesso che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 si è pervenuti ad una sostanziale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità dei trattamenti retributivi dei pubblici dipendenti a quello fissato, in generale, dall' art. 545, quarto comma, c.p.c. , la Ferranti rileva che per l' art. 68, secondo comma, del D.P.R. del 5 gennaio 1950, n. 180, allorché sussista già una cessione debitamente notificata, rimane ancora pignorabile o sequestrabile la differenza fra la metà dello stipendio, al netto di ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2. Tenuto conto che la cessione a favore dei soggetti indicati dall'art. 15 è anch'essa limitata ad un quinto, col riferimento all'art. 2 il legislatore ha inteso fissare un doppio limite, di cui l'uno assoluto, per il simultaneo concorso di diverse cause creditorie, corrispondente alla metà, e l'altro relativo, concernente i singoli crediti fatti valere. Nella specie, a seguito della parziale pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, n. 3, non sussisteva alcun problema di limite, dacché il cumulo tra la cessione (del quinto) ed il pignoramento (del quinto) non superava la metà dello stipendio: entrambi, quindi, potevano concorrere ed il pretore avrebbe dovuto ammetterne la coesistenza.

2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire ripetutamente (sin da Cass. del 12 dicembre 1977, n. 5402; cfr. anche Cass. del 24 novembre 1980, n. 6245, e numerose altre) che il provvedimento con il quale il pretore procede alla assegnazione di somme o cose pignorate presso terzi, avendo forma e natura di ordinanza e non di sentenza è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, quale quella proposta dall'attuale ricorrente. Il Pretore-giudice dell'esecuzione si sarebbe dovuto limitare, quindi, ad emettere con ordinanza i provvedimenti indilazionabili e giudicare poi sull'opposizione mediante sentenza, che l'art. 618, secondo comma, c.p.c. dichiara espressamente non impugnabile, e ricorribile quindi per cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, c.p.c.. Il provvedimento con il quale il pretore ha guidicato nella specie, sebbene rivestito della forma dell'ordinanza, ha, pertanto, natura sostanziale di sentenza, sicché non può dubitarsi della sua ricorribilità. Ai fini della impugnabilità di un determinato provvedimento occorre fare riferimento, infatti, alla sua natura sostanziale, piuttosto che alla forma in cui è stato erroneamente emesso.

3. - Il sequestro ed il pignoramento degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei pubblici dipendenti è regolato, come è noto, dal D.P.R. del 5 gennaio 1950, n. 180 , il quale regola anche - ai titoli II° e III ° - lo speciale istituto della "cessione", ponendo precisi limiti quantitativi, al fine di assicurare, in ogni caso, i mezzi minimi di sussistenza, cui veniva riconnesso un vero e proprio interesse pubblico, che giustificava, secondo il legislatore, limiti maggiori di quelli previsti in generale, per la pignorabilità degli stipendi, salari ed altre indennità, dall' art. 545 c.c. 3-4. L'art. 1 disponeva, quindi, la generale insequestrabilità, impignorabilità ed incedibilità degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti agli impiegati dello Stato, delle province, dei comuni, delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza e, in generale, da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela od a semplice vigilanza dell'amministrazione

pubblica. L'art. 2 faceva eccezione, tuttavia, attraverso un bilanciamento di interessi, per i crediti alimentari (n. 1: fino alla concorrenza di un terzo, ridotto ad un quinto dall'art. 10 del T.U. del 10 gennaio 1957, n. 3), per i debiti verso lo stato o gli enti da cui il debitore dipende (n. 2: fino alla concorrenza di un quinto), derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro, e per debiti derivanti da tributi i facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato (n. 3: anche qui fino alla concorrenza di un quinto).

Con sentenza del 31 marzo 1987, n. 89 la Corte Costituzionale le ha dichiarato, peraltro, l'incostituzionalità dell'art. 2 con riguardo agli stipendi, salari e retribuzioni dei dipendenti degli enti elencati nell'art. 1, ad eccezione dei dipendenti dello Stato, mentre con la successiva sentenza del 26 luglio 1988, n. 878, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, n. 3, più in generale, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi+ fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale, proprio con riferimento all'ingiustificato diverso trattamento rispetto a quello riservato dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. al rapporto di lavoro privato.

Anche gli stipendi dei pubblici dipendenti sono quindi attualmente pignorabili, per crediti non alimentari, nei limiti del quinto, analogamente a quanto disposto dall'art. 545, quarto comma, c.p.c.. Il concorso tra varie cause di pignoramento è regolato dall'art. 2, secondo comma, escludendosi che attraverso lo stesso gli stipendi possano venire depauperati oltre certi limiti.

La possibilità della cessione dello stipendio, per estinguere mutui contratti dal pubblico dipendente, di cui al successivo art. 5 ed ai titoli II° ("della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e salariati dello stato" - artt. 6 -50) e III° (per i "non dipendenti dallo stato" - artt. 51-57) del D.P.R. in esame, ha posto al legislatore anche il problema del cumulo tra cessione e pignoramenti o sequestri, problema che rimane estraneo al rapporto di lavoro o di impiego privato.

Non è inutile ricordare che l'art. 5 pone un limite anche alla cessione avente quella finalità, limite che corrisponde al quinto dello stipendio.

I limiti connessi al cumulo sono regolati dall'art. 68, che distingue tra cessione successiva (primo comma) e cessione "perfezionata e debitamente notificata" anteriormente al sequestro od al pignoramento (secondo comma.). In quest'ultimo caso - aderente alla fattispecie in esame - "non si può sequestrare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2".

Dal combinato disposto dell'art. 68, secondo comma, e dell'art. 2 si evince quindi che esiste un doppio limite: uno relativo, concernente i singoli pignoramenti o sequestri (od il loro cumulo), regolato dall'art. 2, ed uno assoluto, derivante dalla coesistenza tra pignoramenti e sequestri e cessioni, regolato dall'art. 68 (e nella specie dal capoverso). Ciò significa che, fermo il limite della metà dello stipendio, salario o pensione, di cui all'art. 68, nel caso di cumulo, i singoli pignoramenti non possono in ogni caso superare quelli previsti dall'art. 2, quale risultante dalle decisioni della Corte Costituzionale prima richiamate. Con la conseguenza che ben possono coesistere una cessione (del quinto) ed un unico pignoramento (del quinto), quale quello di specie, il cui cumulo non supera il limite (assoluto) della metà dello stipendio.

Il provvedimento impugnato dev'essere, pertanto, cassato, con rinvio, anche per le spese, al pretore di Ancona.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al pretore circondariale di Ancona.

Così deciso il 24 gennaio 1994, nella Camera di Consiglio.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAGGIO 1994.